



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

## Amministratore di sistema e di rete. Istituzione figura professionale La Risposta

Ministero dell'Interno



Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato  
Prot.: 0010612 del 28/08/2023 Uselta Cod. Ar  
Data: 28/08/2023 10:37:43



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/ 01/70  
Rif. nota Prot. Nr. 66.3/SN/2023 del 22.06.2023

Roma, data del protocollo

OGGETTO: “Amministratore di sistema e di rete. Istituzione figura professionale.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP

ROMA

Con riferimento a precorsa corrispondenza e, da ultimo, alla nota in riferimento, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nel fornire gli elementi informativi, ha preliminarmente richiamato la nota del 21 ottobre 2020 di codesta O.S. ove, nell'osservare che l'amministratore di sistema e di rete “*ha un considerevole impatto di responsabilità sui dati dell'Amministrazione e riveste sul piano operativo un ruolo particolare ed una rilevante professionalità all'interno di essa*”, era stato evidenziato che “*le capacità professionali di chi opera in tale ambito non vengono riconosciute appieno dall'Amministrazione, a cominciare dalla frequentazione dei corsi necessari all'assolvimento del delicato e importante compito che gli interessati, spesso, effettuano privatamente a spese proprie*”.

Pertanto, era stato chiesto di valutare “*le opportune iniziative volte all'istituzione della figura professionale dell'amministratore di sistema/rete, delineando l'iter formativo e di aggiornamento, la necessaria pianta organica anche negli Uffici e Reparti indipendenti dalle Questure, misure di mobilità interna e nazionale coerenti con il precipuo compito professionale e la giusta valorizzazione economica*”.

Al riguardo, con riferimento alle esigenze formative del predetto personale, è stato rappresentato che il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 8 marzo 2022, recante “*Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato*”, ha previsto anche appositi corsi di qualificazione di “*AMMINISTRATORE DELLE RETI INFORMATICHE*” e di “*GESTORE DEI SISTEMI DI CLIENT SERVER*”.

In seguito al sollecito della Segreteria Nazionale del 22 giugno u.s. per una specifica richiesta relativa all'**istituzione della figura professionale Amministratore di sistema e di rete** (verificabile da [QUI](#)) il Dipartimento della P.S. ha risposto con la nota allegata:



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Per quanto concerne, invece, la previsione di una “*pianta organica*” dedicata a tale figura, è stato evidenziato che, in ossequio ai principi di delega impartiti dall’art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il personale della Polizia di Stato si suddivide, anzitutto, in relazione all’attività istituzionale svolta, in personale che espleta funzioni di polizia, personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

All’interno di tali categorie, il personale si articola ulteriormente in ruoli e carriere e, poi, in qualifiche, in relazione alla tipologia delle funzioni e delle mansioni svolte, cui corrispondono le dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338.

Trasversalmente a tale suddivisione, è stato segnalato, altresì, che, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica può essere articolato in settori di impiego ed eventuali profili professionali, le cui dotazioni organiche sono determinate con decreto ministeriale, a cui corrispondono le funzioni e le mansioni di cui al decreto del Ministro dell’Interno 21 luglio 2022 (cosiddetto “Mansionario”).

Orbene, dalla normativa sopra sinteticamente richiamata emerge che le suddivisioni del personale della Polizia di Stato, con le relative dotazioni organiche, vengono operate dall’ordinamento avuto riguardo ad un complesso di funzioni e mansioni riferibili, secondo un meccanismo “a scalare”, al ruolo e, poi, alla qualifica.

Pertanto, pur non negandosi l’importanza della figura in esame, evidenziata anche dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, è stato rilevato che prevedere un’apposita dotazione organica riservata a personale sostanzialmente destinato ad un’unica specifica incombenza (talora neanche esaustiva dei compiti svolti) si porrebbe in evidente distonia con l’ordinamento della Polizia di Stato, che suddivide il personale per funzioni e mansioni e non per singole “attività”.

Ciò anche al fine di evitare “l’irrigidimento” dei meccanismi di mobilità del personale che deriverebbe dall’inserimento nelle dotazioni organiche complessive del personale e nelle piante organiche di una figura così estremamente specializzata.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO**  
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Del resto, con specifico riferimento alle funzioni esercitate dal personale tecnico, si osserva ancora che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha modificato il già richiamato art. 1 del d.P.R. n. 337 del 1982 proprio al fine di ridurre la precedente eccessiva parcellizzazione dei profili professionali del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, prevedendo un unico nuovo settore di supporto logistico per il ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e per quello dei sovrintendenti tecnici.

Venendo, infine, ai profili di “*valorizzazione economica*” del personale in questione, è stato evidenziato che, trattandosi di materia oggetto di contrattazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, la questione potrà essere eventualmente affrontata in tale sede.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis